

Articolo 46

Aziende del settore automobilistico

Alle aziende del settore automobilistico e ai lavoratori in esse occupati si applica l'articolo 4 per tutta la notte e tutta la domenica, sempreché siano occupati nell'approvvigionamento dei veicoli con carburante e offrano servizio di assistenza in caso di panne, servizio di rimorchio e di riparazione.

Campo d'applicazione

Le aziende del settore automobilistico ai sensi della presente disposizione speciale comprendono i punti di vendita di carburante nonché i servizi di rimorchio e di assistenza in caso di panne e le officine meccaniche, sempreché eseguano lavori volti alla riparazione di veicoli in panne. Le disposizioni speciali sono applicabili unicamente ai lavoratori direttamente occupati per tali attività.

Nel caso dei punti di vendita di carburante, le disposizioni speciali si applicano anche alla vendita di piccoli accessori per la manutenzione e la cura correnti delle automobili, di piccoli oggetti d'equipaggiamento da usare nell'automobile nonché di articoli accessori stagionali. Non soggiacciono alle disposizioni speciali altri punti di vendita o negozi con un più vasto assortimento. Essi sono però soggetti alle

disposizioni valide per le aziende delle regioni turistiche (art. 25 OLL 2) o per i chioschi, le aziende al servizio dei viaggiatori e i negozi delle stazioni di servizio (art. 26 OLL 2).

Disposizioni speciali applicabili

Articolo 4

Le aziende del settore automobilistico possono, senza autorizzazione ufficiale, ricorrere a pieno titolo al lavoro notturno e domenicale, sempreché ciò sia necessario per la vendita di carburante e per lavori volti alla riparazione di veicoli in panne. Le altre disposizioni della legge sul lavoro concernenti il lavoro notturno e domenicale devono però essere osservate (v. commento dell'art. 4 OLL 2).